

Con la sentenza dell'11 novembre 2019, n. 7694, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha stabilito che a seguito della decisione della Corte Costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 42, non è illegittima la scelta dell'ateneo di mantenere corsi in lingua inglese, laddove risulti la sussistenza di un numero adeguato di corsi di lingua italiana che faccia emergere come sia stata effettuata una scelta amministrativa che rappresenta l'esito di un proporzionato bilanciamento di interessi, di rilevanza costituzionale, sottesi alle esigenze di internazionalizzazione dell'offerta formativa e a quelle di dare la giusta rilevanza alla lingua italiana. (F: Osserv. univ. 21.12.19)